

Perugia, 27 maggio 2020

Al Consiglio di Amministrazione di
ECOSUNTEK s.p.a.
SEDE

Oggetto: Parere n. 3 del consigliere di amministrazione indipendente da rendere in ottemperanza alla procedura per le operazioni con parti correlate (OPC).
Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2020

Il presente parere non vincolante è rilasciato per le operazioni con parti correlate di Ecosuntek spa (di seguito anche solo Società o Ecosuntek), con riferimento alle operazioni di rinnovo di alcuni Accordi quadro tra ECOSUNTEK ENERGY srl, TSP ENGINEERING srl, DITTA MINELLI, DITTA RONDELLI, SUASSUM srl/SUASSUM REAL ESTATE srl, tutte nella veste di fornitori e Ecosuntek

1. Generalità. Vengono sottoposti all'attenzione dello scrivente distinti rinnovi di accordi quadro da stipularsi, sulla base delle verifiche svolte dal Chief Legal Officer, tra le parti correlate sopra indicate. Tutti gli atti sono denominati Accordo Quadro ("Accordo") e tra questi solo due, quelli da stipulare con ECOSUNTEK ENERGY srl e TSP ENGINEERING srl, sono classificabili tra le operazioni di maggiore rilevanza.

In data 20 maggio 2019 per i medesimi contratti ora in scadenza il Consigliere indipendente Dr. Antonello Marcucci aveva espresso parere favorevole.

L' "Accordo Quadro" è una figura negoziale eterogenea adottata frequentemente dalle prassi nelle operazioni commerciali più complesse o a più fasi o con formazione progressiva e che può essere ascritto alla categoria dei c.d. accordi preparatori alla stipulazione di futuri contratti. Un contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri. Le parti non dispongono dei

propri interessi ex art. 1321 del Codice Civile, ma si limitano a raggiungere un Accordo, appunto, sul contenuto di clausole o dei futuri contratti.

2. Le Operazioni

a) Operazione con Ecosuntek energy s.r.l.

Le parti del contratto sono due: a) il prestatore ECOSUNTEK ENERGY srl b) Ecosuntek

Avendo in riferimento dette controparti la correlazione si rinviene nella circostanza che:

- il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere socio della Ecosuntek Energy S.r.l. e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- il Sig. Matteo Minelli risulta essere socio di Mineco S.r.l., a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l., oltreché Amministratore Unico della Ecosuntek Energy S.r.l. e, al contempo, Amministratore Delegato della Società;
- l'Ing. Matteo Passeri risulta essere socio della TSP Engineering S.r.l., a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l.;
- il Dott. Ubaldo Colaiacovo, risulta essere socio della Fin.Doc S.r.l., a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l. .

Descrizione dell'operazione. L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno avente ad oggetto la prestazione da parte di Ecosuntek Energy S.r.l. in favore della Società dei servizi di manutenzione e monitoraggio degli impianti di Ecosuntek, nonché le condizioni generali pattuite, in via preventiva, relative ai futuri contratti applicativi inerenti alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della Società.

L' Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell'Accordo precedente e si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma solo alcuni elementi anche molto descrittivi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi descrittiva delle operazioni di cui a pag. 1 e 2 ove viene descritto l'interesse di Ecosuntek all'operazione.

b) Operazione con Tsp engineering s.r.l.

Le parti del contratto sono due: a) il prestatore TSP ENGINEERING srl b) Ecosuntek .

La correlazione si rinviene nella circostanza che TSP Engineering S.r.l., con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta, snc, 06023 – Gualdo Tadino (PG), C.F./P. IVA 03206260543, è partecipata con qualità di controllo dal Sig. Matteo Passeri il quale al contempo è Consigliere di Amministrazione della Società.

Alr

Descrizione dell'operazione. L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno avente ad oggetto le condizioni generali pattuite, in via preventiva, per l'erogazione dei servizi professionali da parte di TSP ENGINEERING srl concernenti la realizzazione da parte di Ecosuntek di progetti inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della Società.

L' Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell'Accordo precedente e si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma solo alcuni elementi anche molto descrittivi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi descrittiva delle operazioni di cui a pag. 2 e 3 ove viene descritto l'interesse di Ecosuntek all'operazione.

c) Operazione con Ditta Minelli

Le parti del contratto sono due: a) il prestatore DITTA MINELLI b) Ecosuntek .

La correlazione si rinviene nella circostanza che la Ditta Minelli con sede legale in Via Aurelio Saffi, snc, 06023 – Gualdo Tadino (PG), C.F. MNLMTT80L19E230I - P.IVA 02423960547, è riferibile al Sig. Matteo Minelli al contempo Amministratore Delegato della Società.

Descrizione dell'operazione. L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro fra Ecosuntek e Ditta Minelli avente per oggetto le condizioni generali pattuite, in via preventiva, in merito ai futuri contratti applicativi per l'esecuzione delle opere edili eventualmente necessarie alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della Società.

L' Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell'Accordo precedente e si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma solo alcuni elementi anche molto descrittivi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi descrittiva delle operazioni di cui a pag. 3 ove viene descritto l'interesse di Ecosuntek all'operazione.

d) Operazione con Ditta Rondelli

Le parti del contratto sono due: a) il prestatore DITTA RONDELLI b) Ecosuntek

La correlazione si rinviene nella circostanza che la Ditta Rondelli con sede legale in Via Aurelio Saffi, n. 2, 06023 – Gualdo Tadino (PG), C.F. RNDVTR41A24F911Z - P.IVA 02178890543, è riferibile al Sig. Vittorio Rondelli al contempo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Descrizione dell'operazione. L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro fra Ecosuntek e Ditta Rondelli avente per oggetto le condizioni generali pattuite, in via preventiva, relativamente ai futuri contratti applicativi per l'esecuzione delle opere edili e accessorie attinenti alla costruzione e manutenzione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili eventualmente necessarie alla realizzazione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della Società.

L' Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell'Accordo precedente e si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma solo alcuni elementi anche molto descrittivi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi descrittiva delle operazioni di cui a pag. 4 ove viene descritto l'interesse di Ecosuntek all'operazione.

e) Operazione con Suasum advisor s.r.l./Suasum real estate s.r.l.

Le parti del contratto sono due: a) il prestatore SUASUM ADVISOR srl b) Ecosuntek ; c) il prestatore SUASUM REAL ESTATE srl e Ecosuntek.

La correlazione si rinviene nella circostanza che Suasum Advisor S.r.l., con sede legale in Via Monte Falco, 38, 52100 – Arezzo (AR), C.F./P. IVA 02108140514 e Suasum Real Estate S.r.l., con sede legale in Via Monte Falco, 38, 52100 – Arezzo (AR), C.F./P. IVA 02052850514, sono partecipate con qualifica di controllo dal Dott. Lorenzo Bargellini il quale è al contempo Consigliere di Amministrazione della Società.

Descrizione dell'operazione. L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno fra Ecosuntek e Suasum Advisor S.r.l. / Suasum Real Estate S.r.l., finalizzato a disciplinare, in via generale e preventiva, le condizioni contrattuali da applicare ai singoli incarichi da affidare a Suasum Advisor S.r.l. e Suasum Real Estate S.r.l. per la prestazione di servizi aziendali ed amministrativi in favore della Società e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della Società.

L' Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell'Accordo precedente e si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non

AV

contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma solo alcuni elementi anche molto descrittivi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi descrittiva delle operazioni di cui a pag. 5 ove viene descritto l'interesse di Ecosuntek all'operazione.

3. Attività svolta. Tramite le funzioni aziendali a ciò preposte, lo scrivente ha ottenuto un flusso informativo tempestivo ed adeguato sui termini e le condizioni delle operazioni e specificatamente:

1. una sintesi descrittiva delle operazioni, sintesi curata e sottoscritta dal Chief Legal Officer della Società;
2. lo schema di Accordo quadro redatto dal Chief Legal Officer con l'assistenza di uno Studio Legale.

Preso atto delle dichiarazioni del Presidente in merito alla coerenza dell'accordo rispetto all'oggetto sociale e ai principi di prudente gestione delle società, lo scrivente ha analizzato i documenti sopra elencati, chiesto ed ottenuto chiarimenti.

L'Accordo:

- a) è definito in relazione all'oggetto e ai contenuti dell'attività contrattuale da disciplinare;
- b) è di durata delimitata così come previsto dal regolamento OPC, precisamente un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza;
- c) si riferisce ad operazioni non generiche ma determinate sia nei contenuti, sia nelle modalità di determinazione del compenso/corrispettivo da corrispondere, rimettendo a c.d. contratti applicativi la regolamentazione di ogni singola compravendita;
- d) le operazioni ricomprese nell'accordo solo due (quelle con ECOSUNTEK ENERGY srl e TSP ENGINEERING srl) sono dichiarate di maggiore rilevanza dal Chief Legal Officer, sulla base delle verifiche dallo stesso effettuate.

Quanto infine all'interesse, la sottoscrizione dello stesso appare fondata in considerazione del fatto che quanto con esso regolamentato rientra nell'oggetto sociale di Ecosuntek e consiste in attività volte i) e a razionalizzare gli approvvigionamenti di fornitura di servizi all'interno del Gruppo.

4. Conclusioni. Per quanto di competenza e nei limiti della procedura adottata dalla Società, tenuta presente la coerenza tra la sostanza negoziale e la forma giuridica, senza che ciò costituisca assoluto e generale riconoscimento della legittimità e correttezza degli atti di gestione (contratti applicativi) che ne conseguiranno, tenuto conto che dai documenti ed informazioni in possesso dello scrivente il compimento dell'operazione appare di interesse per la società e le sottese condizioni appaiono sostanzialmente corrette, si rilascia parere favorevole non vincolante alla approvazione della bozza di Accordo nei termini posti alla mia attenzione.

Dr. Ruggero Campi

